



LEGA PRO

COMUNICATO N. 134/DIV – 25 MARZO 2025

134/510

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 22, 23, 24 MARZO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 22, 23 e 24 Marzo 2025

14^A GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE	LUMEZZANE	2-0
ALCIONE MILANO	PRO VERCELLI	1-2
FERALPISALO'	TRENTO	2-0
GIANA ERMINIO	TRIESTINA	3-0
L.R. VICENZA	CALDIERO TERME	2-1
NOVARA	PADOVA	2-1
PERGOLETTESE	ARZIGNANO V.	0-2
PRO PATRIA	ATALANTA U23 (*)	
RENATE	UNION CLODIENSE	2-1
VIRTUS VERONA	LECCO	1-1

(*) Post. 2.04.2025

GIRONE B

AREZZO	MILAN FUTURO	1-0
CAMPOBASSO	CARPI	2-1
GUBBIO	VIRTUS ENTELLA	0-2
LEGNAGO SALUS	LUCCHESE	1-1
PINETO	SPAL	3-2
PONTERA	ASCOLI	1-1
SESTRI LEVANTE	PESCARA	3-1
TERNANA	PERUGIA	0-0
TORRES	RIMINI	2-0
VIS PESARO	PIANESE	2-0

GIRONE C

AVELLINO	POTENZA	1-0
BENEVENTO	AZ PICERNO	0-0
CATANIA	CROTONE	0-0
CAVESE	TRAPANI	2-1
GIUGLIANO	ACR MESSINA	2-3
JUVENTUS NEXT GEN	FOGGIA	2-0
MONOPOLI	CASERTANA	1-0
SORRENTO	LATINA	1-1

RIPOSANO: AUDACE CERIGNOLA E TEAM ALTAMURA

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



"

GARE DEL 22, 23, 24 MARZO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CAVESE, CATANIA, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, NOVARA, PADOVA, PERGOLETTESE, SESTRI LEVANTE e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

LECCO

A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 4° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso;

2. nell'aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso;

3. nell'essersi arrampicati sulla recinzione metallica e nell'averla danneggiata creando buchi per attaccare bandiere e striscioni;

4. nell'aver spostato dalle loro sedi i cavi dell'energia elettrica.

Ritenuta la continuazione fra i fatti sub B), misura della sanzione in cumulo materiale [euro 400 per la condotta sub A) e euro 800 per le condotte sub B)] in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub A), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità

pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (nei pressi dell'area di rigore occupata dal portiere avversario) così provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa un minuto per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 22° minuto del secondo tempo, tre fumogeni, nel recinto di gioco, (pista di atletica);
2. al 28° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica);

rendendo necessaria, in entrambe le circostanze, l'intervento dei Vigili del Fuoco, per consentirne la relativa rimozione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. prima dell'inizio della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 2° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

SORRENTO per l'indebita presenza, ad inizio della gara, di sette persone (anziché cinque) sulla panchina aggiuntiva; grazie all'intervento dei Collaboratori della Procura Federale e del Commissario di Campo due delle predette persone non autorizzate si allontanavano dalla panchina.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

SESTRI LEVANTE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 9° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del secondo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore Ospiti Lato Est.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per circa un minuto.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Tribuna Est Ospiti, intonato, al 17° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **15 APRILE 2025**

FINCATTI SERGIO (LEGNAGO SALUS)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal SIG. FINCATTI SERGIO (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **1 APRILE 2025**

ALOISI TOMMASO (AVELLINO)

per avere, tra il primo e secondo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto con fare aggressivo urlava nei suoi confronti creando così un clima di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **15 APRILE 2025**

LOGIUDICE PASQUALE (CAVESE)

per avere, al termine della gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, tenuto un

comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, a seguito di un alterco con quest'ultimo, gli si avvicinava tentando di colpirlo con un pugno senza riuscirvi e rendendo necessario l'intervento dei tesserati della propria squadra per allontanarlo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità della condotta posta in essere (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 APRILE 2025

FAGGIANO DANIELE (CATANIA)

per avere, tra il primo e secondo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava all'Arbitro e protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMONIZIONE (II INFR)

ANDREOLETTI MATTEO (PADOVA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PINNA SALVATORE (TORRES)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, sbatteva con forza il pallone per terra e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ODDO MASSIMO (MILAN FUTURO)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo essere stato richiamato più volte, usciva intenzionalmente dall'area tecnica protestando veementemente nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1 per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MICALLO GIOVANNI (TRAPANI)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto abbandonava l'area tecnica e, avvicinandosi ad un tesserato avversario, gli strappava il pallone dalle mani così determinando la reazione del pubblico.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ED € 500,00 DI AMMENDA

MAIURI VINCENZO (CAVESE)

A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;

B) Euro 500 di ammenda per avere, dopo il provvedimento di espulsione, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribuna in violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FONTANA GAETANO (GUBBIO)
MENICHINI LEONARDO (PONTEDERA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GATTO ANTONIO (ACR MESSINA)
TEDINO BRUNO (UNION CLODIENSE)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

OLIVA FRANCESCO (CASERTANA)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto usciva dall'area tecnica fino ad arrivare dietro l'Assistente Arbitrale n. 2 e provocava gli stessi con parole e gesti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

BRACCIALE GIOVANNI (LATINA)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di alcuni tesserati avversari, in quanto usciva dall'area tecnica tentando di venire a contatto con quest'ultimi, sbracciando e urlando.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE GENNARO AQUINO GUGLIELMO (SORRENTO)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto:

1. all'inizio della gara, nonostante non fosse inserito in distinta, sedeva sulla panchina aggiuntiva;

2. invitato ad allontanarsi da parte dei Collaboratori della Procura Federale e del Commissario di Campo, anziché abbandonare il terreno di gioco, sostava, per tutta la durata della gara, vicino alla recinzione metallica all'altezza della bandierina del calcio d'angolo a circa quindici metri dal terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LIOTTI DANIELE (TRAPANI)

per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non in gioco, lo colpiva dapprima con uno schiaffo sul collo e poi, con particolare forza e violenza con uno schiaffo al volto senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere a gioco fermo e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità e la reiterazione della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FRANZONI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELL'AQUILA FRANCESCO (ACR MESSINA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto, lo provocava creando così un clima di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PAPINI FEDERICO (AZ PICERNO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del

tesserato avversario in quanto lo provocava creando così un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SIA DIEGO (MILAN FUTURO)
per avere, al termine della gara, tenuto condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, gli si avvicinava con atteggiamento minaccioso e proferiva nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l'operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

NICOLI SIMONE (PIANESE)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PIANA LUCA (CAVESE)
FIORDALISO ALESSANDRO (SPAL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CARPANI GIANLUCA (ASCOLI)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
MARTIC MANUEL (LECCO)
ERRADI BILAL (POTENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIROLA FILIPPO (ALCIONE MILANO)
MENNA DAMIANO (ASCOLI)
PANICO GIUSEPPE ANTONI (AVELLINO)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
DI GENNARO MATTEO (CATANIA)
STRONATI RICCARDO (CROTONE)
STRAMACCIONI DIEGO (GUBBIO)
CORTI NICCOLO (LUMEZZANE)
BORSOI MATTEO (PINETO)
IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI)
ZAMMARINI ROBERTO (SPAL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

MUNARETTO ANDREA (UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SIMONETTI PIER LUIGI	(BENEVENTO)
OYEWALE SULAIMAN	(GIUGLIANO)
TONOLI DANIEL	(PERGOLETTESE)
LANCINI EDOARDO	(PESCARA)
BLONDETT EDOARDO	(SORRENTO)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BORGHINI DIEGO	(ALBINOLEFFE)
BERNARDI EDOARDO	(ARZIGNANO V.)
STARITA ERNESTO	(BENEVENTO)
D'ANGELO SONNY	(CAMPOBASSO)
MARTINA ALESSANDRO	(CAMPOBASSO)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
RISPOLI ANDREA	(CROTONE)
DI MOLFETTA DAVIDE	(FERALPISALO')
PELUSO LUCIANO	(GIUGLIANO)
RICCARDI ALESSIO	(LATINA)
MICELI MIRKO	(MONOPOLI)
SCIPIONI EMANUELE	(MONOPOLI)
GERARDINI FILIPPO	(NOVARA)
PATANE' NICOLA	(PERGOLETTESE)
SCHENETTI ANDREA	(PRO VERCELLI)
CLEMENZA LUCA	(SESTRI LEVANTE)
PANICO CIRO	(SORRENTO)
CONTINI GIANLUCA	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO	(AVELLINO)
MASELLI SERGIO	(AZ PICERNO)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

CRIMI MARCO	(ACR MESSINA)
CLEMENTE GIANLUCA	(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

AFENA-GYAN FELIX OHENE	(JUVENTUS NEXT GEN)
CATANESE GIOVANNI	(LUCCHESI)
SANDRI MATTIA	(MILAN FUTURO)
SCACCABAROZZI JACOPO	(PONTEDERA)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
NADOR FOLLY STEVEN	(SPAL)
TIRITIELLO ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LAKTI ERALD	(ARZIGNANO V.)
-------------	----------------

VITALE GAETANO	(CAVESE)
CARGNELUTTI RICCARDO	(CROTONE)
AMPOLLINI FEDERICO	(LEGNAGO SALUS)
BULEVARDI DANILO	(MONOPOLI)
PARKER SEAN	(PERGOLETTESE)
MORUZZI BRANDO	(PESCARA)
MIGNANI GUGLIELMO	(PIANESE)
VITIELLO ANTONIO	(SORRENTO)
CAPUANO MARCO	(TERNANA)
CORRADINI GIOVANNI	(TERNANA)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
CORREIA OMAR	(TRIESTINA)
SINANI ISMET	(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COCCIA LORENZO	(AREZZO)
ENRICI PATRICK	(AVELLINO)
PIERNO ROBERTO	(CAMPOBASSO)
FIGOLI MATTEO	(CARPI)
IERARDI MARIO	(CATANIA)
PASINI NICOLA	(FERALPISALO')
DUTU EDUARD	(FOGGIA)
ROCCHI GABRIELE	(GUBBIO)
POMPEU DA SILVA RONALDO	(L.R. VICENZA)
TORRASI EMANUELE	(PERUGIA)
BRUZZANITI GIOVANNI	(PINETO)
GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
GORELLI MATTEO	(RIMINI)
ALOI SALVATORE	(TERNANA)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(TORRES)
CALABRESE NICOLO'	(VIRTUS VERONA)
TONUCCI DENIS	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BONAITI STEFANO	(ALCIONE MILANO)
DAMIANI MATTIA	(AREZZO)
BARONE LUMAGA MARIO	(CAVESE)
RINALDI FILIPPO	(FERALPISALO')
SOLCIA DANIELE	(GIUGLIANO)
OWUSU AUGUSTO SEDORF	(JUVENTUS NEXT GEN)
CARRARO MARCO	(L.R. VICENZA)
CIKO SEVO	(LATINA)
ZANELLATO NICCOLO'	(LECCO)
IORI MATTIA	(LUMEZZANE)
PISANO EROS	(LUMEZZANE)
AGYEMANG GIUSEPPE	(NOVARA)
BORTOLUSSI MATTIA	(PADOVA)
LETIZIA GAETANO	(PESCARA)
TANTALOCCHI ELIA	(PONTEDERA)
MONTEBUGNOLI MATTEO	(SESTRI LEVANTE)

PRIMASSO ANDREA
TAVERNARO FEDERICO

(SESTRI LEVANTE)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

TREMOLADA LUCA
GIUDICI LUCA
DA RIVA JACOPO
SCRAVAGLIERI MAURIZIO
BASSO RICCI ALBERTO
CARTANO RAFFAELE
BALDINI ENRICO
MALASPINA MATTIA
TRAORE CHAKA
FAVALE GIULIO
DI BIASE GIANMARCO
DA POZZO LORENZO
SEGBERG ERLEND
SILVESTRI TOMMASO
CHIWISA MANNAH

(ASCOLI)
(FERALPISALO')
(FOGGIA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PIANESE)
(TRAPANI)
(TRIESTINA)
(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIERICO LUCA
FORTE RICCARDO
CHIRICO' COSIMO
GROPPELLI FILIPPO
BADJE ISMAILA
DELL'ORCO CRISTIAN
FRANCHI DENIS
SANGALLI MATTIA RONALD
STRIZZOLO LUCA
BARITI DAVIDE

(AREZZO)
(CAMPOBASSO)
(CAVESE)
(CROTONE)
(LUCCHESE)
(PERUGIA)
(PRO VERCELLI)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
- addebito su conto campionato;

- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 25 Marzo 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani